

## VERBALE

Il giorno 20 aprile 2016, presso la Sede Centrale dell'INAIL di P.le Pastore n. 6 - Roma - si è svolto l'incontro tra la Delegazione trattante di parte pubblica e le Organizzazioni Sindacali a livello nazionale, ai fini dell'esame congiunto del Regolamento per la ripartizione del fondo previsto dall'art. 93, comma 7-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, introdotto dalla Legge 11 agosto 2014 n.114.

A tale riguardo, le parti condividono il nuovo Regolamento che, allegato al presente verbale, ne forma parte integrante.

### LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CGIL FP

*Roberto M. ...*

CISL FP

*Man ...*

UIL PA

*[Signature]*

FIALP CISAL

*[Signature] (V. NOTA A VERBALE)*

USB PI

*vedi nota a verbale*

ANMI-ASSOMED SIVEMP-FPM

*[Signature]*

CIDA EPNE

FLEPAR

*[Signature] vedi nota a verbale*

### LA DELEGAZIONE

*M U U U U*

*[Signature]*  
*[Signature]*

*[Signature]*  
*[Signature]*

## REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO

PREVISTO DALL'ART. 93, COMMA 7-ter DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 E S.M.I.

### ART. 1

#### (Costituzione del Fondo)

1. Il "Fondo per la progettazione e l'innovazione" interno di cui all'articolo 93, comma 7-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, introdotto dalla Legge 114/2014, è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo, IVA esclusa, posto a base di gara o a base di una procedura negoziata per la realizzazione di un'opera o di lavori, o della quota parte di lavori compresa negli appalti misti di lavori, forniture e servizi.

La somma è comprensiva anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Istituto.

2. La percentuale effettiva, nel limite massimo del 2% dell'importo posto a base della procedura di affidamento dei lavori da realizzare, è stabilita, in rapporto alla entità e complessità dell'opera da realizzare, attraverso la somma di due addendi, secondo la seguente graduazione:

∅ Con riferimento all'entità:

- per progetti fino a 500.000 Euro: percentuale dell'1%;
- per progetti superiori a 500.000 Euro e fino a 4.000.000 Euro: percentuale dello 0,93%;
- per progetti superiori a 4.000.000 Euro: percentuale dello 0,86%.

∅ Con riferimento alla complessità:

- per risanamento conservativo e restauri: percentuale dell'1%;
- per ristrutturazioni: percentuale dello 0,95%;
- per nuove opere: percentuale dello 0,90%.

3. Non sono soggetti ad incentivazione tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

### ART. 2


#### (Ripartizione del fondo)

1. L'80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti dal presente Regolamento, tra il responsabile del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto e del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

2. Il 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'Istituto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'Istituto e dei servizi ai cittadini.

3. Al termine di ciascun anno solare il Coordinatore Generale della Consulenza Tecnica propone alla Direzione Centrale Patrimonio le iniziative per l'impiego delle risorse finanziarie di cui al precedente comma 2.

4. L'accantonamento al Fondo dovrà avvenire, al momento della determinazione di autorizzazione ai lavori, nelle percentuali sopraindicate, con registrazione contabile sul capitolo sul quale sarà impegnata la spesa dell'opera.






**ART. 5**  
**(Destinatari del Fondo)**

1. Ai sensi dell'articolo 93, comma 7-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono destinatari del Fondo:
  - gli incaricati della redazione del progetto;
  - il coordinatore della sicurezza, sia per la fase progettuale che per quella esecutiva;
  - gli incaricati della direzione dei lavori e dell'ufficio di direzione dei lavori;
  - gli incaricati del collaudo statico e tecnico/amministrativo, (anche in corso d'opera) ovvero dell'accertamento della regolare esecuzione;
  - i collaboratori tecnici dei soggetti come sopra individuati;
  - il responsabile del procedimento nonché i suoi collaboratori tecnici e/o amministrativi, compresi gli incaricati della verifica della progettazione.
2. E' escluso dall'erogazione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

**ART. 6**  
**(Gruppo di progetto e di esecuzione)**

1. Ai fini del presente Regolamento, per ciascun intervento da realizzare, dovranno essere nominate con atto formale tutte le figure che, in relazione alle qualificazioni professionali possedute, intervengono nelle varie fasi di progettazione, esecuzione e collaudo, con la precisa attribuzione a ciascun componente di compiti e responsabilità.
2. Ferma la competenza assegnata dal vigente ordinamento in materia di nomina del Responsabile del procedimento, i componenti del "Gruppo" saranno individuati, tenendo conto anche del criterio della rotazione, tra il personale dell'INAIL, di volta in volta ed in relazione ad ogni fase di progettazione e/o di esecuzione, e nominati dal Coordinatore Generale della Consulenza Tecnica per l'Edilizia, in sede centrale sentito il Coordinatore di Settore competente per materia e, in sede territoriale, sentito il Direttore Regionale ed il Coordinatore della Consulenza Tecnica Regionale.  
Copia dell'atto di costituzione del "gruppo di progetto e/o di esecuzione" viene trasmessa alla Direzione Centrale Risorse Umane, alla Direzione Centrale Patrimonio, alla Direzione Centrale Programmazione e Bilancio ed alla competente Direzione Regionale.
3. Nell'individuazione dei componenti dei gruppi di progetto e/o di esecuzione dovranno essere adottati criteri di equa distribuzione degli incarichi, per non determinare sperequazioni nei trattamenti retributivi in essere, anche in deroga alle competenze dei settori della CTE centrale, pur garantendo, ove possibile in base alle risorse in organico presso la CTE e le CTER, il reperimento presso le Consulenze Regionali interessate delle professionalità adeguate all'espletamento degli incarichi.
4. All'interno di ogni Gruppo di progetto sarà nominato il Progettista responsabile che assumerà la responsabilità dell'iter progettuale rispondendo al Responsabile del procedimento per il rispetto dei tempi e delle specifiche definite
5. In caso di progetto integrale, all'interno del Gruppo sarà designato il progettista responsabile dell'integrazione fra le diverse parti progettuali.
6. E' compito del Coordinatore Generale della Consulenza Tecnica per l'Edilizia verificare, su proposta del Responsabile del Procedimento, l'effettivo compimento, da parte di tutti i partecipanti al Gruppo di progetto e/o di esecuzione, delle attività assegnate.



## ART. 7

### (Coefficients di incentivazione)

1. Le somme accantonate, nella misura di cui all'art. 2 comma 1, confluiscono in un Fondo unico e sono erogate a tutti i soggetti che direttamente partecipano alle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, individuate nel gruppo di progetto e realizzazione di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.
2. Le quote da attribuire a ciascun componente del gruppo sono individuate secondo il prospetto distributivo di cui all'ALLEGATO A.  
I collaboratori (profili amministrativi e tecnici) che hanno effettivamente e direttamente cooperato alle attività di cui sopra – individuati nell'atto di costituzione del gruppo di progetto – concorrono alla ripartizione delle somme, all'interno delle percentuali indicate nel prospetto ALLEGATO A.
3. Le quote corrispondenti a prestazioni che sono svolte da personale esterno all'INAIL costituiscono economie.
4. Nel caso di prestazioni da effettuarsi congiuntamente da parte di più soggetti e/o collaboratori, la ripartizione della quota dell'incentivo da attribuire al singolo è effettuata, su proposta del Responsabile del Procedimento, dal soggetto che conferisce l'incarico, ai sensi del comma 2 del precedente articolo 6.
5. La quota parte da attribuire al singolo è determinata dal RUP sulla base di linee guida che verranno emanate dal Coordinatore Generale della Consulenza Tecnica per l'Edilizia entro 30 giorni dall'emanazione del presente Regolamento, con riferimento:
  - alla tipologia della prestazione
  - alla quota parte dell'importo oggetto della prestazione del singolo rispetto all'importo totale.
6. I compensi attinenti ai singoli incarichi sono cumulabili qualora svolti dal medesimo soggetto nell'ambito di uno o più interventi.
7. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, al netto delle somme corrisposte a titolo di incentivo. Qualora, sulla base dei coefficienti di cui ai punti che precedono, un dipendente dovesse essere destinatario di una somma superiore, l'importo teoricamente attribuibile a tale dipendente ed eccedente tale cifra, costituisce economia acquisita in bilancio.
8. L'incentivo da corrispondere a ciascuno degli incaricati per il singolo progetto non può essere superiore a € 20.000, l'importo eccedente tale somma è ripartito tra tutti i restanti componenti del gruppo, sulla base dei coefficienti di cui ai punti precedenti.
9. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, per la corresponsione degli incentivi deve farsi riferimento all'anno in cui è stata effettuata la prestazione.

## ART. 8

### (Penalità)

1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice, al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo; ove già corrisposto, l'Istituto procederà al recupero delle somme erogate.

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'Stelari' and various initials.]*

2. Qualora in fase di realizzazione dell'opera si verificano incrementi superiori al 5% dei tempi e/o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, le somme di cui al precedente articolo, spettanti alle figure di cui al comma 2 dell'articolo 7, ritenute dal Coordinatore Generale della Consulenza Tecnica per l'Edilizia responsabili dei ritardi o degli incrementi, saranno proporzionalmente ridotte in pari percentuale, tanto per i tempi quanto per i costi.
3. Qualora in fase di collaudo si riscontrino gli incrementi di cui al precedente comma l'Istituto procederà al recupero delle somme eventualmente già erogate nel corso della fase esecutiva.
4. Ai fini dell'applicazione delle riduzioni di cui al precedente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art.132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del Codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

#### ART. 9



##### (Verifica del raggiungimento degli obiettivi)

1. La verifica sul raggiungimento degli obiettivi e dell'apporto individuale dei singoli componenti del gruppo viene effettuata, di norma, entro i 60 giorni dal termine delle relative attività, dal Coordinatore Generale della Consulenza Tecnica per l'Edilizia che la trasmette alla Direzione Centrale Patrimonio per gli appalti di lavori e/o appalti misti, per le quote relative ai lavori, per gli appalti gestiti a livello centrale o alla Direzione Regionale per quelli gestiti a livello territoriale, rilasciando apposita certificazione sui modelli di riepilogo dei compensi da erogare a ciascun componente del gruppo, redatti in conformità a quelli allegati alle linee guida previste dal precedente art. 7 comma 5.
2. Il beneficiario dell'incentivo non può coincidere con il soggetto che accerta il buon esito delle attività.

#### ART. 10

##### (Pagamento)

1. La corresponsione degli emolumenti sarà effettuata, di norma:
  - per quanto riguarda la fase di progettazione posta a base di gara o di procedura negoziata: dopo la determinazione dirigenziale che approva il progetto;
  - per quanto riguarda la fase di progettazione di varianti in corso d'opera: dopo la determinazione dirigenziale che approva la variante;
  - per quanto riguarda la fase di esecuzione di opere la cui durata presunta iniziale è inferiore o uguale a mesi dodici: con l'emissione del collaudo provvisorio delle opere.
  - per quanto riguarda la fase di esecuzione di opere la cui durata presunta iniziale è superiore a mesi dodici ovvero per cui la durata, inizialmente prevista in misura inferiore o uguale a mesi dodici, supera successivamente tale limite a seguito di varianti, sospensioni o proroghe: pagamento annuale complessivo per Stati di avanzamento lavori emessi nel corso dell'anno solare.
2. Gli oneri previdenziali ed assistenziali di cui al comma 1 del precedente articolo 1 del presente regolamento, a carico dell'Amministrazione, sono compresi nelle somme accantonate sul Fondo di cui al medesimo articolo 1.
3. I predetti emolumenti sono assoggettati alle ritenute di legge.
4. L'emolumento in questione è cumulabile con gli altri incentivi previsti dal C.C.N.L. di comparto fermo restando il limite di cui al precedente art. 7 comma 7.



**ART. 11**  
**(Disposizioni finali)**

1. L'Amministrazione è in via esclusiva proprietaria di ogni singolo progetto.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano, le norme del Decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e dei suoi Regolamenti attuativi.

**ART. 12**  
**(Entrata in vigore e norme transitorie)**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di assunzione della determinazione presidenziale e si applica alle attività disciplinate dalla L.114/2014.

*[Handwritten signatures and initials]*



**COORDINAMENTO SINDACALE AZIENDALE INAIL**

P.le Pastore, 6 – 00144 ROMA

Tel. 0654873959 - fax 0654873955 – [www.autonominail.it](http://www.autonominail.it) - [cisal@inail.it](mailto:cisal@inail.it)

## **NOTA A VERBALE**

### **Regolamento Legge Merloni**

La scrivente O.S., pur sottoscrivendo il presente accordo, non può esimersi dall'evidenziare il ritardo col quale è stato affrontato questo delicato problema legato, appunto, all'approvazione del Regolamento di ripartizione del fondo previsto in applicazione della cosiddetta Legge Merloni.

Tale colpevole ritardo ha impedito di approfondire alcune questioni, peraltro, divenute superflue oggi, laddove, è palese, disporrà solo per il passato.

Si sottolinea, quindi, la necessità di riprendere a breve l'argomento, sulla base delle nuove regole, recentemente varate, anche prescindendo dai contenuti del presente accordo, ponendo quali obiettivi un capillare coinvolgimento dei diretti interessati e la maggiore estensione della platea dei destinatari anche attraverso una reale rotazione nell'attribuzione degli incarichi.

IL COORDINATORE GENERALE  
Francesco Savarese

Roma, 20 aprile 2016







La scrivente O.S. F.L.E.P.A.R., pur sottoscrivendo il verbale relativo al regolamento per la ripartizione del fondo previsto dall'art. 93, comma 7 ter del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., in conseguenza del recepimento dei criteri della rotazione e dell'equa distribuzione degli incarichi, al fine di evitare disparità di trattamento retributivo, con il necessario coinvolgimento delle consulenze regionali, contesta l'interpretazione del limite percentuale retributivo di cui all'art. 7, comma 7, del Regolamento, non rispondente ai principi normativi vigenti.

IL SEGRETARIO  
Tiziana Cignarelli



## NOTA A VERBALE

La scrivente O.S. non sottoscrive il presente verbale relativo alla modifica del "Regolamento per la ripartizione del fondo previsto dall'art.93 comma 7-ter decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i." ribadendo in merito al documento il proprio dissenso.

Da tempo ed in più occasioni, la USB P.I., aveva richiesto incontri all'Amministrazione in merito all'applicazione del precedente Regolamento relativo alla Delibera del C.d.A. n.288 del 25 luglio 2007, per effettuare un monitoraggio atto a verificare l'equa ripartizione degli incarichi così come previsto dallo stesso, onde evitare notevole disparità di trattamento economico tra lavoratori della stessa CTE Centrale e tra quest'ultima e le CTE Regionali. L'Amministrazione non ha mai accolto le richieste di incontro permettendo, di fatto, che si verificasse quanto paventato.

*A parere della scrivente, aver eluso la massima distribuzione degli incarichi, a maggior ragione perché incentivati, risulta ancora di più in contrasto con i principi di buon andamento della Pubblica Amministrazione se solo si tiene conto della normativa anticorruzione che impone la rotazione del personale negli incarichi. Infatti, tali emolumenti, non hanno significato da parte di chi li ha percepiti un maggior impegno profuso rispetto a chi, adempiendo ad incarichi diversi, li ha percepiti in misura ridotta o nulla.*

Tale condizione ha ingenerato negli anni, unitamente agli effetti del "Regolamento RSPP-ASPP" (che merita analoghe considerazioni e particolare attenzione anche per una recentissima sentenza), un "malessere organizzativo" tra i Lavoratori della CTE che tuttora permane.

Premesso che non è più possibile riparare i "danni" procurati da una siffatta applicazione dei pregressi regolamenti, si ritiene che il presente documento sia addirittura peggiorativo visto che non contiene nemmeno la previsione di momenti successivi di verifica e confronto, sebbene tale previsione non sia mai stata rispettata.

Roma, 20 aprile 2016

USB P.I.

Coord. Naz. INAIL